



***COMUNE DI LORETO***  
***PROVINCIA DI ANCONA***

# STATUTO

*Approvato con:*

*Deliberazione Consiglio comunale n.101 del 20.12.2001*

*Modificato con:*

*Deliberazione Consiglio comunale n.7 del 30.01.2007*

*Deliberazione Consiglio comunale n.34 del 9.03.2007*

*Deliberazione Consiglio comunale n.85 del 4.08.2011*

*Deliberazione Consiglio comunale n.17 del 27.02.2012*

*Deliberazione Consiglio comunale n.32 del 30.07.2015*

*Deliberazione Consiglio comunale n.16 del 11.03.2021*

# INDICE

## TITOLO I

### **Norme Generali**

- Art.1 Autonomia del Comune
- Art.2 Sede, territorio, stemma e gonfalone
- Art.3 Principi
- Art.4 Funzioni
- Art.5 Programmazione
- Art.6 Legge fondamentale (Statuto)

## TITOLO II

### **Organi – Attribuzioni e Funzionamento**

- Art.7 Organi
- Art.8 Consiglio Comunale
- Art.8-bis Consiglio Comunale dei Ragazzi*
- Art.9 Consigliere straniero aggiunto
- Art.10 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali. Gruppi consiliari e funzioni
- Art.11 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art.12 Competenze del Consiglio Comunale
- Art.13 Giunta comunale. Composizione
- Art.14 Funzionamento della Giunta Comunale
- Art.15 Competenze della Giunta Comunale
- Art.16 Sindaco
- Art.17 Vice Sindaco
- Art.18 Ordinanze sindacali e servizi di competenza statale
- Art.19 Deleghe
- Art.20 Mozione di sfiducia
- Art.21 Revoca degli Assessori
- Art.22 Deliberazioni - Pareri
- Art.23 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri
- Art.24 Responsabilità
- Art.25 Presidente del Consiglio
- Art.26 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art.27 Linee programmatiche dell'azione di governo
- Art.28 Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art.29 Prerogative delle minoranze consiliari
- Art.30 Pubblicità delle spese elettorali
- Art.31 Divieto generale di incarichi e consulenze. Obblighi di astensione

## TITOLO III

### **Decentramento e partecipazione popolare**

- Art.32 Collaborazione tra Enti Locali
- Art.33 Rapporti con le associazioni
- Art.34 Forme di consultazione della popolazione
- Art.35 Referendum popolare
- Art.36 Difensore civico
- ~~Art.37 ABROGATO~~

Art.38 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art.39 Responsabile del procedimento

Art.40 Consulte tecniche di settore

## **TITOLO IV**

### **Ordinamento degli uffici e dei servizi**

Art.41 Fonti

Art.42 Organizzazione degli Uffici e dei servizi

Art.43 Segretario Generale

~~Art.44 ABROGATO~~

Art.45 Funzioni e responsabilità dei Responsabili di Settore

Art.46 Incarichi a contratto

Art.47 Determinazioni decreti

Art.48 Vigilanza Urbana

Art.49 Incompatibilità del personale

Art.50 Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali

Art.51 Responsabilità verso terzi

## **TITOLO V**

### **Gestione dei servizi pubblici**

Art.52 Servizi pubblici locali

Art.53 Enti a fini economico-sociali

Art.54 Forme di Gestione

Art.55 Azienda Speciale

Art.56 Istituzione

Art.57 Gestione dei servizi in forma associata

## **TITOLO VI**

### **Controlli Interni**

Art.58 Tipologia dei controlli interni

## **TITOLO VII**

### **Controlli esterni sulla gestione**

Art.59 Controllo della Corte dei Conti

## **TITOLO VIII**

### **Disposizioni finali**

Art.60 Modifiche dello Statuto

Art.61 Pubblicità dello Statuto

Art.62 Abrogazioni

## **APPENDICE**

---

## TITOLO I

### NORME GENERALI

---

#### Art. 1

##### Autonomia del Comune

Il Comune di Loreto è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia statutaria normativa, organizzativa e finanziaria. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione e alla nazionalità.

Il Comune può attuare un decentramento di funzioni dell'attività gestionale con esclusione di quelle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello comunale, mediante la istituzione di quartieri adottando appositi regolamenti.

Nel territorio loretoano esiste il santuario della Santa Casa, oggetto di universale attenzione, attorno al quale si è realizzato nei secoli l'insediamento della popolazione. Riconoscendo l'importanza del centro di devozione ed il conseguente prestigio di quello urbano, il pontefice Sisto V, con la bolla <<Pro eccellenti proeminentia>> del 17 marzo 1586, elevò Loreto alla dignità di diocesi ed al rango di città. A Loreto è di grande rilievo l'affluenza numerosa di turisti e pellegrini che impegna il Comune nel campo civile e la Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa nell'ecclesiastico, chiamandoli entrambi a proficua collaborazione.

Il Comune avrà cura di salvaguardare il carattere tradizionale della città nel pieno rispetto delle libertà civili e religiose, dei valori della convivenza e degli accordi tra Stato e Santa Sede.

#### Art. 2

##### Sede, territorio, stemma e gonfalone

Il territorio di Loreto, come delimitato fin dal 1589, ha una superficie di Km<sup>2</sup> 17,69 e confina con i Comuni di Recanati, Porto Recanati e Castelfidardo ed è costituito da:

Rioni: le Mura, la Costa, il Pozzo, la Piana e Montereale;

Frazioni: Villa Musone, Villa Costantina, Stazione e Villa Berghigna, Costabianca e Grotte.

La circoscrizione territoriale può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Festa Patronale: 8 Settembre "Natività della Vergine".

I simboli del Comune sono lo stemma e il gonfalone. Lo stemma, come araldicamente definito nel decreto del Capo del Governo del dicembre 1927, è il seguente:

*«D'azzurro alla Madonna con in braccio il Bambino seduta sopra il tetto della Santa*

*Casa, la quale è posata sulla vetta centrale di un monte all'italiana di tre cime, cariche di tre lettere maiuscole «FCL» (Felix Civitas Lauretana) ed accostata la Santa Casa lateralmente da due ramoscelli di pero fogliati e fruttati nascenti dai fianchi del monte: il tutto al naturale e sormontati da corona turrita comunale.*

*Il gonfalone, vessillo del Comune, è in stoffa azzurra con al centro lo stemma sormontato dalla scritta <Città di Loreto>. La cui forma è rettangolare ed è disteso su pennone attaccato orizzontalmente ad asta verticale, in basso è ornato di frange e termina con due fanoni arrotondati e di forma asimmetrica».*

Il gonfalone è custodito presso la sede comunale. Esso accompagna il Sindaco nelle cerimonie solenni, sia in luoghi chiusi che all'aperto: viene portato da un commesso comunale, con la scorta di due vigili urbani in alta uniforme.

La sede del Comune è fissata nel Civico Palazzo attribuito a "Giuliano da Maiano" ubicato in Corso Boccacini. Presso la sede si riuniscono: il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari.

### **Art. 3** **Principi**

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicata dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. In questo spirito rifiuta ogni forma di totalitarismo di qualsiasi provenienza ideologica, favorendo le pari opportunità.

Riconosce le formazioni sociali che promuovono lo sviluppo della persona umana, il valore della famiglia e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città. Sostiene il libero svolgimento della vita dei gruppi e delle istituzioni locali, favorisce lo sviluppo delle libere associazioni che operano nella città di Loreto, centro di rilevanza internazionale e meta di notevole afflusso turistico.

Promuove la partecipazione e la cooperazione dei cittadini per una migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, scolastici, culturali, artistici, sportivi e turistici.

Il Comune ha fra i suoi scopi prioritari la promozione di un alto livello qualitativo della vita sociale e civile della comunità cittadina, il rispetto degli ideali di pace, di solidarietà e di integrazione fra persone, mirando alla realizzazione effettiva delle pari opportunità tra uomo e donna e alla difesa delle categorie più deboli.

Cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo della Città, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia dell'ambiente naturale e monumentale. Adotta altresì le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente con idonea politica ecologica e per eliminare le cause di ogni forma di inquinamento.

Il Comune assume quale funzione di interesse collettivo la predisposizione di strutture, mezzi e servizi che consentano la piena attuazione del diritto allo studio e lo sviluppo integrale della persona umana.

Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative, collabora con gli altri enti istituzionali secondo il principio di autonomia e di coordinamento.

Il Comune promuove rapporti o aderisce a forme di collaborazione con gli enti locali delle

città gemellate, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

#### **Art. 4**

##### **Funzioni**

Il Comune è titolare di funzioni proprie che intende esercitare nell'esclusivo interesse della collettività di cui è espressione, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme dell'ordinamento giuridico e dello statuto.

Ha autonomia statutaria, regolamentare nelle materie di sua competenza, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che si esplica nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Gestisce i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico, dell'assetto, salvaguardia ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

L'attività relativa all'esercizio delle funzioni è ispirata ai principi di valorizzazione della persona sia come singola che nelle formazioni sociali, garantendone la reale partecipazione attraverso la discussione, la consultazione, il confronto sui problemi concernenti l'attuazione di fini istituzionali, la formulazione dei programmi, la gestione dei servizi.

#### **Art. 5**

##### **Programmazione**

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività. Attua il programma di sviluppo economico e dei piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

Nell'ambito della propria politica di programmazione, il Comune promuove ed attua una gestione oculata del territorio e di tutte le sue componenti, nel quadro di uno sviluppo urbanistico e infrastrutturale coerente e compatibile con la salvaguardia delle principali risorse biologiche ed ambientali presenti all'interno del territorio stesso.

Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione dei cittadini e di ogni realtà associativa.

Il Comune opera con la politica di bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

#### **Art. 6**

##### **Legge fondamentale (Statuto)**

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la sua consultazione presso la Sede Comunale Ufficio Segreteria.

---

## **TITOLO II**

### **ORGANI – ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO**

---

#### **Art. 7**

##### **Organi di governo**

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

#### **Art. 8**

##### **Consiglio Comunale**

Il Consiglio comunale è l'organo fondamentale del Comune, esprime la volontà popolare e la esercita per mandato dei cittadini. È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

I suoi componenti, Sindaco e Consiglieri, vengono eletti a norma di legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Il Consiglio Comunale si fregia di un segno distintivo costituito dalla fascia con i colori della municipalità. L'uso della fascia è riservato al Presidente del Consiglio, ed in sua assenza al Consigliere delegato per la cerimonia, esclusivamente per funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 8/bis (\*)**

#### **Consiglio Comunale dei Ragazzi**

E' istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi che sarà disciplinato con apposito regolamento.

*(\*) Articolo inserito con deliberazione C.C. n. 7 del 30.01.2007.*

#### **Art. 9**

#### **Consigliere straniero aggiunto**

È istituita la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel Comune di Loreto, il diritto di eleggere propri rappresentanti, chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni Comunali con le stesse modalità sopra previste.

L'elezione della figura del Consigliere Straniero Aggiunto, disciplinato da apposito regolamento, avviene di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Rimane in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio.

Il Comune assicura le migliori condizioni operative per l'esercizio del mandato.

#### **Art. 10**

#### **Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali.**

#### **Gruppi consiliari e funzioni**

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni nonché copia dei documenti, da precisare in apposito regolamento, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri a meno che la lista non abbia un solo consigliere cui competono le prerogative di capogruppo.

I Capigruppo ricevono comunicazione cronologica delle deliberazioni adottate dalla Giunta contemporaneamente alla affissione all'Albo Pretorio.

È istituita la conferenza dei Capigruppo.

I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Al Consigliere comunale è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., con apposita deliberazione il Consiglio Comunale può prevedere che i gettoni di presenza siano differenziati per i Consiglieri che rivestono specifiche cariche nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, sul presupposto che ciò comporti una maggiore partecipazione alla attività amministrativa dell'Ente.

## **Art. 11**

### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento e le relative convocazioni sono notificate ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima, salvi i casi d'urgenza.

Il Consiglio Comunale in prima convocazione è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto per la lettera o) del successivo art. 12 è necessaria la maggioranza non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati.

In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, non prima di 48 ore dalla seduta di prima convocazione andata deserta, il Consiglio Comunale è riunito validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato il maggior numero di voti.

Ai fini della determinazione del numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali non si devono considerare presenti i membri quando si debba deliberare su questioni nelle quali essi o loro parenti o affini o il coniuge abbiano un proprio interesse tale da far scaturire l'obbligo di astenersi dalla deliberazione e di allontanarsi dalla sala durante la trattazione dell'argomento.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni gli astenuti sono computati fra i presenti, ma non fra i votanti.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio, nella prima seduta successiva alle tre assenze non giustificate.

Il regolamento assicura le risorse finanziarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

## **Art. 12**

### **Competenze del Consiglio Comunale**

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuto dell'Ente, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle Società pubbliche, regolamenti e relative variazioni, salvo quelle di competenza di altri organi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie, ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti;
- c) atti di indirizzo e criteri generali per la modifica della dotazione organica del personale e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- d) convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

- e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
- f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzioni di istituzioni e aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- h) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
- i) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
- k) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca (\*) dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- n) gemellaggio con altre città;
- o) conferimento di cittadinanza Onoraria;
- p) esame e verifica condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali.

Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **Art. 13**

#### **Giunta Comunale - Composizione**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da 5 (cinque) Assessori, di cui 1 (uno) può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Comunale fra cittadini aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, tra i quali è nominato il Vice Sindaco.

L'Assessore non consigliere non può essere scelto fra i consiglieri in carica e può partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta.

Non possono far parte della Giunta contemporaneamente parenti in linea diretta di primo grado o, sino al secondo grado, in linea collaterale, anche se affini.

### **Art. 14**

#### **Funzionamento della Giunta comunale**

La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che la presiede.

L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai componenti della Giunta 24 ore prima.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica ordinaria, e la Giunta è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o dal funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in Segreteria.

La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.

Gli Assessori che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta nell'osservanza della norma di cui al T.U.E.L. il Sindaco, gli Assessori, ciascun Consigliere Comunale, il Segretario Generale, i Responsabili di Settore.

La capacità propositiva del Segretario è limitata all'organizzazione e al funzionamento della gestione amministrativa.

La capacità propositiva del Responsabile di Settore è limitata alle materie ed attività affidate e in via esclusiva alla sua responsabilità gestionale.

Il Segretario partecipa alla Giunta con funzioni consultive e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione.

Le sedute non sono pubbliche.

I Responsabili di Settore partecipano, su richiesta, alle sedute degli organi collegiali, con funzioni consultive, al fine di fornire elementi valutativi.

#### **Art. 15**

##### **Competenze della Giunta Comunale**

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce sulle proprie attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### **Art. 16**

##### **Sindaco**

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio nella sua prima seduta e fino alla elezione del Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Salvo quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. esso esercita le funzioni a Lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione di provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

Il Sindaco altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T.U.E.L.

Il Sindaco nomina i Responsabili dei Settori, attribuisce e definisce gli incarichi per la responsabilità di Settore e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L.

Il Sindaco:

- nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori ed attribuisce agli stessi le deleghe per materie, impartisce al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore le direttive generali per l'attuazione dell'azione amministrativa e la sua gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali. In caso di inerzia e di comportamenti difformi, il Sindaco attiva i procedimenti previsti;
- firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni di non spettanza dei Responsabili di Settore;
- rappresenta il Comune presso i Consorzi e le altre forme associative. Può nominare per detta incombenza un proprio delegato fra gli Assessori o i Consiglieri;
- può conferire incarichi speciali per l'esercizio di particolari funzioni presso Enti o Istituzioni operanti sul territorio ai consiglieri comunali.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento con la seguente formula: *"Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse supremo dei cittadini, osservando lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto del Comune di Loreto"*.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Rappresenta, sia come attore che come convenuto, l'ente in giudizio.

## **Art. 17**

### **Vice Sindaco**

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

## **Art. 18**

### **Ordinanze sindacali e servizi di competenza statale**

Il Sindaco in qualità di ufficiale del Governo adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni del presente articolo

Il Sindaco provvede alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. Provvede alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

## **Art. 19**

### **Deleghe**

Il Sindaco può assegnare l'esercizio di alcune sue funzioni a singoli Assessori, in tutto o in parte, con proprio provvedimento.

L'assegnazione delle funzioni deve rispondere al criterio per cui l'esercizio delegato riguardi settori di materie, attribuendo al Sindaco la facoltà di delega specifica alla firma.

Le materie oggetto di delega di funzioni devono essere determinate per settori omogenei individuabili, possibilmente, sulla base dei criteri di assegnazione ai Responsabili dei Settori.

Nell'assegnare le deleghe il Sindaco rispetta il principio in base al quale con la delega si attribuisce all'Assessore l'esercizio di una funzione di indirizzo e di controllo, poiché la funzione più specificatamente di gestione spetta ai Responsabili di Settore.

I provvedimenti di deleghe, le loro modifiche, le revoche, redatte in forma scritta, sono comunicate all'interessato, ai Capigruppo consiliari, al Prefetto.

Il Sindaco può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Il Sindaco può delegare materie specifiche ai consiglieri comunali, fino ad un massimo di 3 (tre) consiglieri, i quali accettano per iscritto la delega e la esercitano nel pieno rispetto istituzionale.

Il Consigliere delegato può partecipare alle sedute della Giunta Comunale in qualità di referente o proponente senza diritto di voto e senza contribuire alla determinazione del numero legale, qualora all'Ordine del Giorno della singola seduta siano inseriti argomenti da deliberare e/o da discutere riguardanti la materia delegata.

**Art. 20**  
**Mozione di sfiducia**

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

**Art. 21**  
**Revoca degli Assessori**

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori.

La revoca è adeguatamente motivata ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

**Art. 22**  
**Deliberazioni - Pareri**

Ogni deliberazione del Consiglio e della Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario, in relazione alle sue competenze.

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione, assumendosene la responsabilità.

**Art. 23**  
**Soggetti tenuti all'espressione dei pareri**

Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile i Responsabili di Settore nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

Il parere di regolarità contabile è espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Art. 24**  
**Responsabilità**

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Il Tesoriere, l'Economo ed ogni altro Agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro

o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

## **Art. 25**

### **Presidente del Consiglio**

Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto fra i propri membri con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.

Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

Qualora anche in questo caso nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi nell'ultimo scrutinio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterate violazioni di leggi, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi al prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

Il Consigliere anziano sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento momentaneo.

Al Presidente del Consiglio è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 10% dell'indennità di funzione prevista per il Sindaco.

## **Art. 26**

### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

Il Presidente del Consiglio:

- a. rappresenta il Consiglio Comunale;
- b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute;
- e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'ente.  
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

#### **Art. 27**

##### **Linee programmatiche dell'azione di governo**

Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta sentita la Giunta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il Consiglio Comunale concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e degli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa di riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del consiglio.

L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal Regolamento del funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 28**

##### **Commissioni consiliari straordinarie, speciali, di indagine e di inchiesta**

Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni straordinarie, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

Le Commissioni previste nel presente articolo sono temporanee ed i relativi lavori devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza della Commissione.

I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del presidente della Commissione.

I commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.

La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

## **Art. 29**

### **Prerogative delle minoranze consiliari**

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di accesso ai documenti e alle informazioni sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, di indagine o di inchiesta.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a uno.

## **Art. 30**

### **Pubblicità delle spese elettorali**

La pubblicità delle spese elettorali sostenute dal Sindaco, dai candidati Sindaco, dai Consiglieri Comunali e da tutti i soggetti obbligati per legge è assicurata nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

## **Art. 31**

### **Divieto generale di incarichi e consulenze**

#### **Obblighi di astensione**

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti ed alla vigilanza dello stesso.

È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'ente donazioni in denaro, beni immobili o mobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta Comunale aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'attività e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste sugli atti deliberativi inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

---

## **TITOLO III**

### **DECENTRAMENTO, DIRITTI E PARTECIPAZIONE POPOLARE**

---

#### **Art. 32**

##### **Collaborazione tra Enti Locali**

Il Comune di Loreto si conforma ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tiene conto dei programmi pluriennali da questa adottati.

In sede di determinazione delle finalità dell'ente e di formazione dei relativi programmi, il Consiglio individua le proposte da affidare alla Provincia ai fini di una programmazione economica, territoriale ambientale della Regione. Individua, inoltre le opere che ritiene particolarmente rilevanti anche a livello provinciale, oltre che comunale, specie nei settori economico, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, per realizzarle con la collaborazione della Provincia o, quanto meno, per avvalersi dell'assistenza tecnica e amministrativa della Regione per quelle che ritiene prioritarie per la propria collettività.

Il Comune di Loreto promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni vicini, ritenendola il mezzo più idoneo e più efficiente di attuare funzioni e organizzare servizi che, per loro natura, si prestano ad una gestione unitaria tra più soggetti al fine di realizzare una prestazione ed un servizio migliore qualitativamente e più conveniente dal punto di vista economico, predisponendo anche l'utilizzazione della convenzione.

Particolare riguardo assumono le forme di collaborazione laddove sussistano particolari esigenze di cittadini residenti in nuclei abitati, posti al confine di Comuni limitrofi.

#### **Art. 33**

##### **Rapporti con le associazioni**

Il Comune valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento con l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità previste nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

#### **Art. 34**

##### **Forme di consultazione della popolazione**

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di frazione e di quartiere; favorisce la consultazione dei cittadini. Le forme di consultazione devono garantire, in ogni caso, la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere consultazioni ogni volta che lo ritengano opportuno.

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, inserisce le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale.

Il Presidente del Consiglio è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

#### **Art. 35**

##### **Referendum popolare**

L'indizione di referendum può essere richiesta:

- a) per referendum consultivo, dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, oppure da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
- b) per referendum propositivo, da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali;
- c) per referendum abrogativo, da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali.

Il referendum è promosso su materie di esclusiva competenza del Consiglio ad eccezione delle seguenti:

- 1) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca;
- 2) personale del Comune o di sue aziende speciali o istituzioni;
- 3) Statuto e regolamento del Consiglio;
- 4) Bilancio e contabilità;
- 5) Tributi e tariffe;
- 6) Materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- 7) Oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.

Qualora la proposta di referendum comporti l'abrogazione di norme o atti generali dell'ente, esse devono essere puntualmente indicate.

Il referendum deve avere luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta, se ammissibile, e non può coincidere con altre operazioni di voto.

La proposta assoggettata a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Lo svolgimento del referendum è disciplinato da apposito regolamento che prevede in particolare:

- a) composizione della commissione nominata dal Sindaco;

- b) funzioni della commissione;
- c) l'ammissibilità del referendum, che potrà essere richiesta dai promotori, per quanto concerne le materie, anche preventivamente alla raccolta delle firme, al fine anche di formulare il quesito in modo chiaro ed univoco;
- d) la raccolta delle firme, debitamente autenticate, che non potrà protrarsi per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- e) lo svolgimento e riscontro di tutte le operazioni referendarie che possono essere diversificate in relazione ai diversi tipi di referendum;
- f) la proclamazione dell'esito della consultazione;
- g) il diritto a partecipare al referendum, in relazione ai diversi tipi di referendum, anche dei residenti;
- h) la possibilità che il referendum riguardi una parte del territorio.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento di cui sopra.

### **Art. 36**

#### **Difensore Civico**

Il «Difensore civico territoriale» assolve il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti partecipati, secondo le procedure e con le modalità stabilite dalla legge.

Il Difensore civico territoriale opera in condizioni di autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed Enti titolari di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il Difensore civico territoriale ha diritto di ottenere senza formalità dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia o informazione utile per l'espletamento del mandato.

Il Difensore civico territoriale è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di Pubblico Ufficiale.

### ~~**Art. 37**~~

#### ~~**Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico**~~

*Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 16 del 11.03.2021.*

### **Art. 38**

#### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

Ogni procedimento è improntato a criteri di economicità, efficienza e celerità, con responsabilità individuabile.

In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i Responsabili di Settore o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

#### **Art. 39**

##### **Responsabile del procedimento**

Qualora non sia individuato, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincide con il Responsabile di Settore titolare di posizione organizzativa.

#### **Art. 40**

##### **Consulte tecniche di settore**

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività di consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

---

### **TITOLO IV**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

---

#### **Art. 41**

##### **Fonti**

All'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche*), e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

#### **Art. 42**

##### **Organizzazione degli uffici e dei servizi**

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.

Nell'esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio comunale prevede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per l'orientamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
- b) rispettare il principio di distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo degli organi di direzione politica e responsabilità di gestione dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- c) promuovere e valorizzare la cultura della responsabilità, della trasparenza, dell'etica e dell'integrità;
- d) fissare i limiti del ricorso a Responsabili di Settore esterni ed al personale con incarico a contratto;
- e) prevedere criteri e modalità di valutazione annuale della performance e dell'attività prestata ad ogni livello, con ricorso, per i Responsabili di Settore apicali, al Nucleo di Valutazione, e per il Segretario affidandone la responsabilità al Sindaco;
- f) prevedere forme di incentivazione effettiva del personale basate sulla qualità ed efficienza della prestazione, riconoscendo e premiando il merito e vietando la distribuzione di incentivi in modo generalizzato o basata su automatismi.

In caso di inerzia, rifiuto o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi il Segretario esercita il potere di avocazione a norma del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, restando ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricordano i presupposti.

#### **Art. 43**

##### **Segretario Generale**

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza in ordine alla conformità dell'azione amministrativa del comune alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario Comunale presta assistenza giuridico-amministrativa agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici, con pareri scritti o orali.

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo, secondo le procedure indicate all'art. 99 del T.U.E.L.

Al Segretario Comunale sono affidati i compiti e le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti ed assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e prevede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nel regolamento.

Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Il Segretario assicura la direzione generale dell'ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e coordina l'attività dei Responsabili di Settore, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e obiettivi espressi dai competenti organi di governo.

Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente, nonché compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi dell'amministrazione.

#### **~~Art. 44~~**

##### **~~Il Direttore Generale~~**

*Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 16 del 11.03.2021.*

## **Art. 45**

### **Responsabili di Settore**

Nel Comune di Loreto, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i Responsabili di Settore incaricati di posizioni organizzativa sono responsabili di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, ai quali sono attribuite le funzioni e le competenze previste dagli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Spetta ai Responsabili di Settore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Settore mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Spettano ai Responsabili di Settore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Sono attribuiti ai Responsabili di Settore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a. la presidenza delle commissioni di gare e di concorso;
- b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c. la stipulazione di contratti;
- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f. la gestione delle funzioni e delle attività di competenza dell'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- g. la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- h. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- i. i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- j. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- k. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- l. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzioni di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazioni di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- m. l'applicazione di sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e

susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti, alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili di Settore e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Le attribuzioni dei Responsabili di Settore (\*), in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.

I Responsabili di Settore sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi strategici, organizzativi e gestionali assegnati, della regolarità e correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. Alla valutazione dei Responsabili di Settore si applicano i principi e le disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel sistema di misurazione e valutazione adottato dal Comune di Loreto.

#### **Art. 46**

##### **Incarichi a contratto**

Il Sindaco può ricoprire, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, posti di responsabilità dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, nei limiti previsti dalla legge e fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam* commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

#### **Art. 47**

##### **Determinazioni e Decreti**

Gli atti dei Responsabili di Settore assumono la denominazione di «*determinazioni*», salvo atti diversi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Gli atti del Sindaco assumono il nome di «*decreti*», o di «*ordinanze*» nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Le determinazioni sono esecutive dal giorno stesso della adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Tutti gli atti del Sindaco e dei Responsabili di Settore sono pubblicati all'albo pretorio e sono numerati e classificati con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

#### **Art. 48**

##### **Vigilanza Urbana**

Oltre ai compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti il Comune affida al comando della polizia municipale compiti di collaborazione per la tutela minorile e la difesa dell'ambiente.

#### **Art. 49**

##### **Incompatibilità del personale**

Lo status di dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività lavorativa a carattere continuativo.

La Giunta consente lo svolgimento di consulenze ad enti pubblici che non siano incompatibili con i compiti d'ufficio, tese all'acquisizione di esperienze, approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale scientifico.

#### **Art. 50**

##### **Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali**

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, accertati con sentenza passata in giudicato.

#### **Art. 51**

##### **Responsabilità verso terzi**

Gli amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

---

## **TITOLO V**

### **GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

---

#### **Art. 52**

##### **Servizi pubblici locali**

I servizi pubblici locali costituiscono uno strumento qualificante dei rapporti tra il Comune e la propria collettività poiché sono preordinati alla produzione di beni, servizi ed attività con cui si realizzano fini sociali e si promuove lo sviluppo economico e civile della comunità e della persona.

Il Comune di Loreto, relativamente alla gestione dei servizi pubblici locali, sul presupposto della peculiarità del proprio tessuto territoriale e sociale, individua quei servizi per i quali ritiene importante la partecipazione in forma associata della Provincia e di altri Comuni al fine di perseguire una realizzazione più adeguata sia qualitativamente che economicamente, nel rispetto dei principi d'efficienza e di trasparenza delle decisioni.

Favorisce la partecipazione del volontariato nella gestione dei servizi sociali.

#### **Art. 53**

##### **Enti a fini economico-sociali**

Il Comune di Loreto collabora con i seguenti enti esistenti nel suo territorio che destinano il proprio patrimonio o le proprie rendite a finalità sociali:

- FONDAZIONE "OPERE LAICHE LAURETANE E CASA HERMES".
- FONDAZIONE "G. SOLARI" PER BORSE DI STUDIO, costituita nel 1874 per lascito testamentario in data 20 ottobre 1835 del marchese Gianuario Solari (1763-1839), con lo scopo di conferire borse di studio a giovani loretani.
- CASSA DI RISPARMIO DI LORETO, fondata nel 1861 per iniziativa del Comune di Loreto e del Pio Istituto S. Casa, col concorso di benemeriti cittadini, che oggi opera tramite FONDAZIONE, destinando a scopi sociali gli utili netti.

#### **Art. 54**

##### **Forme di gestione**

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U.E.L.

## **Art. 55**

### **Azienda Speciale**

L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, e autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore dell'attività dell'azienda.

Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

Il Comune conferisce all'azienda il capitale in dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I Revisori dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza del collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

## **Art. 56**

### **Istituzione**

L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

Sono nominati dal Sindaco, i componenti il consiglio di amministrazione secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo i casi di revoca anticipata.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità della Istituzione, l'ordinamento interno, le modalità delle prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

## **Art. 57**

### **Gestione dei servizi in forma associata**

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti locali e con gli Enti

istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici Comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

---

## **TITOLO VI**

### **CONTROLLI INTERNI**

---

#### **Art. 58**

##### **Tipologia dei controlli interni**

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

- a. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c. valutare le prestazioni del personale con responsabilità di settore;
- d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il sistema di controlli interni è ordinato secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

L'organizzazione e lo svolgimento dei controlli interni è effettuata nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dalla legge e dalle norme sull'ordinamento degli enti locali.

---

## TITOLO VII

### CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE

---

#### Art. 59

##### **Controllo della Corte dei Conti**

La Corte dei Conti esercita il controllo esterno sulla gestione del Comune, ai sensi degli articoli 148 e 148-bis del T.U.E.L. e delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il controllo della Corte dei Conti trova il suo fondamento negli articoli 97 (*buon andamento dell'amministrazione*), 28 (*responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici*), 81 (*equilibrio di bilancio e copertura delle spese*) e 119 (*autonomia finanziaria e coordinamento della finanza pubblica*) della Costituzione.

---

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

---

#### Art. 60

##### **Modifiche dello Statuto**

Qualsiasi modificazione al testo dello Statuto va adottata dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze previste dalla legge.

#### Art. 61

##### **Pubblicità dello Statuto**

Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Ad ogni giovane cittadino del Comune viene consegnata nel corso della scuola media dell'obbligo una copia dello Statuto.

Lo Statuto è illustrato in ogni scuola del Comune all'interno dei programmi di insegnamento, d'intesa con le autorità scolastiche.

#### Art. 62

##### **Abrogazioni**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni del Comune con esso incompatibili. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.

---

## APPENDICE

---

### CRONOLOGIA

**1294**

*10 dicembre: data fissata dalla tradizione per la “Venuta” della Santa Casa nella terra picena.*

**1336**

*Primo riferimento ad un agglomerato edilizio chiamato Loreto.*

**1372**

*Sono ricordate costruzioni nelle immediate vicinanze della chiesa, e il primo documento che assicuri la nascita di un agglomerato edilizio nei pressi della chiesa di Santa Maria di Loreto.*

**1400**

*8 ottobre: lascito testamentario per la fabbrica di un ponte sulla via delle Brece che conduceva a Loreto. La sistemazione dei collegamenti territoriali è un sintomo della crescita del nucleo urbano, la cui economia è ormai legata all’afflusso dei pellegrini.*

*sec. XV (inizio).*

*Andrea da Atri ordina la costruzione di un ospedale. È il primo servizio pubblico di cui è dotato il centro loretano. La sua costruzione è sintomatica, se la si paragona alle misere dimensioni dell’agglomerato urbano.*

**1441**

*Si parla, per la prima volta, del palazzo comunale.*

**1454**

*Tolomei, governatore del Santuario di Loreto, provvede a sue spese alla costruzione di un ponte sul fiume Musone.*

**1462**

*18 settembre: l’autorità locale decide di ampliare il palazzo comunale, occupando un arco della loggia costruita nel 1441 da Andrea da Atri.*

**1466**

*Costruzione dell’ospedale di Nicolò de Astis.*

**1467**

*La confraternita di Santa Lucia costruisce un grande edificio da adibire a ospedale dei pellegrini.*

**1468**

*Iniziano i lavori per la costruzione dell’attuale chiesa.*

**1480**

*Agosto: il Consiglio recanatese dei Duecento decide di fortificare la chiesa loretana.*

**1485**

*Le autorità ecclesiastiche propongono la demolizione del palazzo comunale troppo vicino alla nuova chiesa. Inoltre parlano dell’eventuale costruzione di un nuovo palazzo per gli ospiti di riguardo.*

**1518**

*Si iniziano i lavori per la fortificazione dell'agglomerato urbano di Loreto.*

*24 maggio con la bolla Gloriosissime semperque Virginis" Leone X eleva la villa di Loreto a castello.*

**1532**

*Clemente VII con il breve" Accepimus aerem" ordina lo spianamento di Montereale.*

**1556**

*Muore a Loreto Lorenzo Lotto.*

*Nasce a Loreto Traiano Boccalini (letterato), considerato uno degli ingegni più vivi a livello europeo. Fu giudice in Campidoglio, gli furono affidate, dal Cardinale Borghese, responsabilità di governo in varie zone dello Stato della Chiesa. Lottò contro la corruzione dei regni e dei governi assoluti; nel 1612 pubblicò i Ragguagli di Parnaso, le osservazioni su Tacito e la Pietra del paragone politico. Morì a Venezia nel 1613.*

**1566**

*Primo anno dei registri dei morti a Loreto. I registri sono conservati presso l'Archivio Storico della Santa Casa.*

**1568**

*Primo anno dei registri di battesimo a Loreto. I registri sono conservati presso l'Archivio Storico della Santa Casa.*

**1586**

*17 marzo: Sisto V con la bolla "Pro eccellenti proeminentia" eleva Loreto a città e costituisce la chiesa cattedrale sede vescovile.*

**1587**

*Si redige il piano d'ampliamento sistino a cura dell'architetto Domenico Fontana*

**1589**

*1 agosto: Sisto V, con la bolla" Ad sacram B. Petri sedern", decreta l'erezione del Monte di Pietà che eserciterà la sua attività fino al 1812.*

**1589**

*È aperta Porta Romana e chiusa l'antica Porta Osimana.*

**1590**

*22 agosto: Breve "Magnifica Sedis apostolicae proevidentia" con cui si concede al senato di Loreto l'area del torrione occidentale per fabbricarvi il palazzo comunale.*

**1605**

*Viene ordinata la costruzione dell'acquedotto (sarà ultimata nel 1614).*

**1612**

*Nasce a Londra il Poeta Crashaw Richard, morì a Loreto nel 1649.*

*Fervente cattolico ed eccellente umanista nel 1637 pubblicò una raccolta di versi religiosi in latino e in greco Epigrammatum sacrorum liber" e nel 1649 completò il famoso inno a S. Teresa "The flaming heart".*

**1623**

*La popolazione della Città di Loreto in quest'anno ammonta a 2.850 abitanti.*

**1632**

*La popolazione della Città di Loreto in quest'anno ammonta a 3.512 abitanti.*

**1634**

*Viene costituita l'opera pia francese.*

**1654**

*Viene costituita l'opera pia tedesca.*

**1675**

*Viene costituito il cimitero sotterraneo nella chiesa.*

**1685**

*Viene costituita l'opera pia polacca.*

**1728**

*8 maggio: La chiesa di Loreto viene elevata da Benedetto III (1720-1730) al grado di Basilica.*

**1766**

*Fondazione dell'opera pia spagnola.*

**1805**

*Annessione delle Marche al Regno italico.*

**1808**

*La popolazione di Loreto in quest'anno ammonta a 4.482 abitanti (famiglie 982).*

**1815**

*Restaurazione del potere temporale del Papa.*

**1835**

*Il Marchese Giannuario Solari (1763-1839), con testamento 20 ottobre 1835, fonda l'istituzione "Solari" al fine di costituire a Loreto una scuola diretta dai fratelli delle scuole cristiane di Giovanni Battista de La Salle.*

*L'istituzione ha modificato più volte statuto e regolamento, da quando nel 1864 i fratelli delle scuole cristiane lasciarono Loreto. La gestione del patrimonio e l'assegnazione delle borse di studio, che oggi l'istituzione "Solari" concede, sono affidate ad una Commissione presieduta dal Sindaco di Loreto.*

**1852**

*La Congregazione delle Figlie della Carità apre una casa a Loreto per svolgere attività assistenziale: per fanciulle, vecchi e bambini.*

**1854**

*La popolazione di Loreto, per quest'anno, ascende a circa 7.000 persone.*

**1856**

15 maggio: Il P. Luigi Hermes di Ulft (Olanda), minore conventuale, penitenziere della Basilica della Santa Casa (morto nel 1875), fonda la Pia Casa di Ricovero "Hermes", da lui nominata erede con testamento 14 dicembre 1871. La Pia Casa ha come scopo quello di dare asilo agli anziani del Comune di Loreto privi di famiglia o in condizione di non poter essere assistiti dai propri familiari. Oggi è governata da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti della Delegazione Pontificia per il Santuario di Loreto, della Prefettura, della Provincia, del Comune di Loreto, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali e delle Opere Laiche Lauretane.

**1856**

Le suore dell'ordine di N.S. della Carità del Rifugio costruiscono la loro casa a Loreto (attività assistenziale per i minorenni).

**1860**

Battaglia di Castelfidardo e fine dello Stato della Chiesa nelle Marche (1861, 2 giugno).

Celebrandosi a Loreto la festa nazionale dello Statuto, l'amministrazione della Santa Casa prese l'iniziativa di offrire un contributo di lire 2.000 al locale Municipio per la sollecita fondazione di un Monte di Risparmio. Trascorsi appena 4 mesi, il 22 settembre la Giunta Comunale deliberava il regolamento organico del Monte di Risparmio per la città di Loreto permettendo al nuovo istituto di poter incominciare a svolgere la sua attività il 16 marzo dell'anno successivo.

Il 28 giugno 1862 la denominazione di Monte di Risparmio venne cambiato in quella di Cassa di Risparmio di Loreto che, tuttora, con questa denominazione opera nel territorio di Loreto e in quelli di Castelfidardo, Osimo (Aspio), Civitanova Marche e Portorecanati.

La Cassa di Risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione di cui fa parte un rappresentante del Comune di Loreto, eletto dal Consiglio comunale.

**1883**

27 maggio: mons. Tomaso Gallucci, Vescovo di Loreto, erige la Congregazione Universale della Santa Casa affidandone la direzione ai Frati Minori Cappuccini.

**1885**

Inizio dei grandi restauri della basilica della Santa Casa sotto la direzione di Giuseppe Sacconi. e decorazione delle cappelle absidali. Alla fine del sec. XIX convergono a Loreto noti artisti italiani e stranieri.

**1890**

L'istituto femminile Sacra Famiglia di Savigliano fonda la prima casa a Loreto.

**1891**

I Salesiani aprono a Loreto il loro primo collegio col compito di svolgere attività didattica. Chiuso il collegio nel 1910, nel 1949 assumono la direzione del Collegio il lirico.

**1896**

Le Figlie di S. Anna aprono la loro casa a Loreto, svolgendo attività assistenziale presso l'ospedale Santa Casa.

**1905**

Viene costituito l'orfanotrofio maschile che si sviluppa principalmente per l'opera di Padre Filippo Colajacono dei Frati Minori Conventuali, penitenziere della Basilica Santa Casa, ed è retto dalle suore del Protettorato San Giuseppe.

**1912**

*10 settembre: È inaugurato l'ospedale Santa Casa costruito dal Pio Istituto della Santa Casa.*

**1915**

*Nel piano di riorganizzazione dello spazio antistante le absidi e porta Marina, il livello stradale viene abbassato di circa 2 metri. Contemporaneamente dovrebbe essere stato demolito l'antico ospedale vicino al torrione, mentre il cimitero era forse già da qualche decennio demolito.*

**1922**

*16 luglio: È inaugurato l'acquedotto costruito ex novo dal Pio Istituto della Santa Casa, oggi gestito dalle Opere Laiche Lauretane.*

**1927**

*Le suore di S. Maria della Divina Provvidenza di don Guanella aprono la loro casa a Loreto.*

**1929**

*Il patrimonio dell'ente proviene dalla ripartizione dei beni del soppresso Pio Istituto, realizzata in quantità tale da permettere all'Ente Opere Laiche Lauretane l'adempimento dei propri oneri. Il patrimonio si componeva allora del complesso immobiliare (terreni, caricati impianti e scorte) costituente il gruppo principale della proprietà terriera di circa 1520 ettari, dell'impianto del civico acquedotto e del fabbricato dell'ospedale e degli uffici ad esso connessi.*

*Le finalità erano la cura e il mantenimento dell'ospedale, la somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri del comune, il mantenimento del civico acquedotto, numerose e altre contribuzioni a favore delle opere pie e istituzioni locali civili e di assistenza.*

*L'amministrazione delle Opere Laiche Lauretane è fondata attualmente sulla gestione da parte di un Consiglio di Amministrazione composto di sette persone di cui sei nominate dal Consiglio Comunale di Loreto ed uno dall'Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto.*

**1930**

*Dal 10 al 14 settembre si tiene a Loreto il Congresso Eucaristico Nazionale.*

*Le suore Orsoline di Gesù aprono la loro casa a Loreto.*

**1931**

*Viene eretto l'istituto "Francesco Baracca" per gli orfani degli aviatori con sede presso la Villa Bonci, oggi Scuola di perfezionamento per Sottufficiali dell'Aeronautica Militare Italiana.*

**1933**

*I missionari della Compagnia di Maria (Monfortani) aprono la loro casa a Loreto per studenti di teologia e filosofia. Lasceranno Loreto il 23 ottobre 1961.*

**1935**

*Le Opere Laiche Lauretane vengono erette in Ente Morale con decreto 23 agosto 1935, n.2119, dopo la soppressione del Pio Istituto della Santa Casa (28 giugno 1934) e la costituzione dell'Amministrazione della Pontificia Basilica della Santa Casa, come stabiliva l'art. 27 del primo Concordato tra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio.*

**1939**

*L'Ing. Mariano Menini dipendente comunale progettò la "Scala Santa".*

**1949**

*Viene aperto l'istituto per gli Orfani della Guardia di Finanza.*

**1951**

*In base ai censimento la popolazione legale della Città di Loreto ammonta a 8.097 abitanti*

**1953-54**

*Demolizione e ristrutturazione interna dell'antico teatro comunale.*

**1959**

*Progettazione e approvazione del Piano di Ricostruzione. Avvio degli interventi nel centro storico: rinnovo totale della pavimentazione in piazza della Madonna. Demolizione degli edifici antistante il lato occidentale del palazzo apostolico. Costruzione di muri di contenimento del versante settentrionale ed elevazione di parte dell'antica cinta muraria.*

*Demolizione dell'antico palazzo comunale e sua ricostruzione in stile. Costruzione dei parcheggi.*

**1961**

*In base al censimento la popolazione legale della Città di Loreto ammonta a 8.600 abitanti.*

*1 giugno: i Camillini aprono un pre-seminario e una casa a Loreto per ospitare handicappati.*

*Inizia la manifestazione annuale della Rassegna Internazionale di Cappelle Musicali.*

**1962**

*4 ottobre: S.S. Papa Giovanni XXIII visita il santuario della S. Casa alla vigilia del Concilio Ecumenico Vaticano II.*

**1965**

*24 giugno: Paolo VI, con la costituzione "Lauretanae Almae Domus", sopprime la pontificia amministrazione della S. Casa e costituisce la Delegazione Pontificia per il Santuario e la Prelatura della S. Casa, che ottenne il riconoscimento agli effetti civili con D.P. 29/8/1965 reg. Corte dei Conti 2v 9/1965, reg.197, fol.44., erigendo la cattedra vescovile nella Basilica.*

**1968**

*Si inaugura il monumento a Giovanni XXIII, nella piazza omonima, dello scultore Alessandro Monteleone.*

**1968**

*Legge speciale per Loreto 2 aprile 1968, n.583 per la sistemazione della città di Loreto, in considerazione dell'importanza religiosa artistica e turistica.*

**1974**

*Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore generale.*

**1976**

*La Soprintendenza ai Monumenti delle Marche finanzia e dà inizio alla catalogazione del centro storico di Loreto.*

**1977**

*Approvazione del Piano regolatore generale di Loreto.*

**1978**

*Il Consiglio Comunale approva il finanziamento per il piano particolareggiato del centro storico.*

**1979**

*8 settembre: S.S. Giovanni Paolo II visita il Santuario della Santa Casa.*

**1985**

*11 aprile: SS Giovanni Paolo II visita Loreto in occasione del convegno della chiesa Italiana sul tema "Riconciliazione Cristiana e Comunità degli uomini", partecipando ai lavori dei 2.500 delegati riuniti nel palazzetto dello sport, in via Buffolareccia.*

**1994**

*Il 10 dicembre 1994 Giovanni Paolo II, alla presenza del Capo dello Stato, dà inizio alle celebrazioni del VII Centenario Lauretano.*

**1995**

*Il 9/10 settembre 1995 si svolge a Loreto, nella piana di "Montorso", il raduno europeo della gioventù — Eurhope. Partecipano oltre 350.000 giovani provenienti da tutto il mondo. Il Santo Padre Giovanni Paolo II ha guidato la Veglia dell'incontro di preghiera.*

**2004**

*Il 5 settembre 2004 Papa Giovanni Paolo II si è recato in visita a Loreto. Nella celebrazione eucaristica ha beatificato tre testimoni dell'Azione Cattolica. Nel corso della visita pastorale il Santo Padre ha sostato in preghiera a Montorso, davanti all'immagine della Vergine, trasferita per l'occasione dalla Santa Casa.*

**2007**

*Il 2 settembre 2007 Papa Benedetto XVI si è recato in visita pastorale a Loreto in occasione dell'Incontro nazionale dei giovani.*

**2012**

*Il 4 ottobre 2012, in occasione del 50° anniversario della visita di Papa Giovanni XXIII, Papa Benedetto XVI si è recato a Loreto per celebrare la messa e visitare la Santa Casa per affidare alla Santa Vergine l'Anno della fede.*

**2019**

*Il 25 marzo 2019 Papa Francesco si è recato in visita al Santuario della Santa Casa. Nel corso della visita il Santo Padre ha celebrato la Messa nella Santa Casa ed è interessante sapere che da 162 anni non veniva celebrata la Messa da parte di un Pontefice in Santa Casa. L'ultimo fu Pio IX. Terminata la Messa, Papa Francesco ha firmato l'esortazione apostolica post-sinodale dedicata ai giovani.*

*L'8 dicembre 2019 ha avuto inizio l'anno giubilare straordinario con l'apertura della Porta Santa. Si tratta del Giubileo Lauretano istituito per i 100 anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aviatori.*

**2020**

*L'8 dicembre 2020 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in visita al Santuario della Santa Casa.*